



RIPRISTINATO L'ESONERO DAL LAVORO NOTTURNO ("VOLI IN GIORNATA") PER IL PERSONALE NAVIGANTE!

Aveva destato clamore una recente Sentenza della Corte di Cassazione, la 18285 del luglio 2017, con la quale il supremo organo sanciva l'impossibilità per una hostess di avvalersi del diritto al c.d. **esonero dal lavoro notturno**, non potendosi quindi astenere dalla prestazione lavorativa nella fascia oraria dalle 24 alle 06, stabilendo così, di fatto, un 'principio di discriminazione' fra mamme/genitori, a seconda della professione svolta.

COSA VENIVA APPLICATO PRIMA DELLE SENTENZA: Le Compagnie Aeree italiane, applicando il TU - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, D. Lgs. 151/01 e ss.mm.ii. - riconoscevano in un'ampia serie di casi, il diritto all'esonero dal lavoro notturno ai naviganti con figli, in analogia alle altre categorie di lavoratori.

COSA HA GENERATO LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE: La Corte, con sentenza 18285, relativa peraltro ad un singolo caso, escludeva dal diritto ad usufruire dei dettami del TU succitato, i genitori con figli fino a 3 anni e coloro che, per condizioni specifiche, avevano il diritto all'esonero fino al 12mo anno di età del figlio e, cosa ancora più grave, il diniego al diritto a non prestare lavoro notturno per la lavoratrice o il lavoratore con a carico un soggetto disabile.

Alcune compagnie aeree, (es. Blue Panorama, Neos, Air Italy e Air Dolomiti) coglievano la "palla al balzo", sentendosi legittimate a negare il diritto all'esonero dal lavoro notturno alle Assistenti di Volo ed emettevano comunicazioni specifiche nella quale recepivano la sentenza della Corte di Cassazione e, pertanto, cancellavano il diritto a fruire dei voli in giornata. Una programmazione essenziale per l'organizzazione della vita in presenza di bambini molti piccoli - è impensabile partire per turnazioni che prevedono il rientro dopo 9 giorni avendo un figlio di poco più di un anno - a maggior ragione se in presenza di problematiche di 'carattere legale' (nel caso di 'affido esclusivo', sancito dal Tribunale dei Minori, l'assistenza al minore nelle ore notturne è un preciso obbligo di legge, non derogabile a terzi).

Il Tribunale di Busto Arsizio, accogliendo favorevolmente il ricorso presentato da alcune lavoratrici madri - anche con l'appoggio della Consigliera Regionale della Pari Opportunità della Lombardia e del sindacato - che si erano opposte al 'taglio del diritto', ha condannato la Società Neos S.p.A. al ripristino immediato del diritto, giudicato 'inviolabile', delle lavoratrici all'esonero dal lavoro notturno. Stessa cosa è accaduta sul Tribunale di Verona nei confronti della Società Air Dolomiti.

Tale pronunciamento riguarda l'affermazione di un principio, che richiamandosi alla interpretazione autentica generalmente tutelante del legislatore deve essere considerato non solo nella sua specificità ma 'esteso' a tutte le lavoratrici italiane nella medesima condizione.

Nelle prossime ore proseguiremo con rinnovato vigore il lavoro congiunto, anche attraverso le istituzioni, avviato all'indomani della sentenza di cassazione nei confronti di quelle Società che ancora 'resistono' per il ripristino di un diritto fondamentale per la tutela dei minori e per la gestione della famiglia.

Roma, 26 luglio 2018

FILT CGIL - FIT CISL - UILTRASPORTI - UGL TA - ANPAC - ANPAV